

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Trioplast Wittenheim SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 96 del 22.4.2006.

Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Trioplast Industrier/Commissione

(Causa T-40/06) (¹)

(«**Concorrenza — Intese — Mercato dei sacchetti industriali di plastica — Decisione che constata una violazione dell'art. 81, CE — Durata dell'infrazione — Ammende — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Proporzionalità — Responsabilità solidale — Principio di certezza del diritto**»)

(2010/C 301/33)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Trioplast Industrier (Smålandsstenar, Svezia) (rappresentanti: T. Pettersson e O. Larsson, avvocati)

Convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, P. Hellström e V. Bottka, successivamente F. Castillo de la Torre, L. Parpala e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81, CE (caso COMP/F/38.354 — sacchetti industriali) concernente un'intesa sul mercato dei sacchetti industriali di plastica, nonché, in subordine, una domanda mirante alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1) L'art. 2, primo comma, lett. f) della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81, CE (caso COMP/F/38.354 — sacchetti industriali) è annullata per quanto riguarda la Trioplast Industrier AB.

2) Viene fissato a 2,73 milioni di euro l'importo attribuito alla Trioplast Industrier, sulla base del quale dev'essere determinata la

sua quota nelle responsabilità solidali delle società madri successive per il pagamento dell'ammenda inflitta alla Trioplast Wittenheim SA.

3) Il ricorso è respinto per il resto.

4) La Trioplast Industrier sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla Commissione.

5) La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla Trioplast Industrier.

(¹) GU C 96 del 22.4.2006.

Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — TF1/Commissione

(Causa T-193/06) (¹)

(«**Aiuti di Stato — Regimi di aiuto alla produzione cinematografica e audiovisiva — Decisione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Mancanza di pregiudizio sostanziale alla posizione concorrenziale — Irricevibilità**»)

(2010/C 301/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Télévision française 1 SA (TF1) (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, T. Scharf e B. Stromsky, agenti)

Parte interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e L. Butel, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 22 marzo 2006, C(2006) 832 def., relativa alle misure di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva in Francia (aiuti NN 84/2004 e N 95/2004 — Francia, Regimi di aiuti alla produzione cinematografica e audiovisiva).

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) La Télévision française 1 SA (TF1) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) *La Repubblica francese supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 224 del 16.9.2006.

Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Whirlpool Europe/Consiglio

(Causa T-314/06) (¹)

[«**Dumping — Importazioni di talune combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori originarie della Corea del Sud — Definizione del prodotto in esame — Diritti della difesa — Comitato consultivo — Obbligo di motivazione — Scelta del metodo di definizione del prodotto in esame — Artt. 15, n. 2, e 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti artt. 15, n. 2, e 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009]**»]

(2010/C 301/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Whirlpool Europe Srl (Comerio, Italia) (rappresentanti: M. Bronckers e F. Louis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch, avvocato)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Albenzio, avvocato dello Stato); e Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: Y. Desmedt e A. Verheyden, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e T. Scharf, agenti); e LG Electronics, Inc. (Seul, Corea del Sud) (rappresentanti: inizialmente L. Ruesmann e P. Hecker, successivamente L. Ruessmann e A. Willems, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 agosto 2006, n. 1289, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni frigoriferi side-by-side originari della Repubblica di Corea (GU L 236, pag. 11)

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Whirlpool Europe Srl supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla LG Electronics, Inc.*

3) *La Repubblica italiana, la Commissione europea e il Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED) supporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 326 del 30.12.2006.

Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — Mohr & Sohn/Commissione

(Causa T-131/07) (¹)

[«**Navigazione interna — Capacità delle flotte comunitarie — Condizioni per l'entrata in servizio di battelli nuovi (regime "vecchio per nuovo") — Decisione della Commissione recante il rifiuto di applicare l'esclusione prevista per battelli specializzati — Art. 4, n. 6, del regolamento (CE) n. 718/1999]**»]

(2010/C 301/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Paul Mohr Sohn, Baggerei und Schiffahrt (Niederwaldf, Germania) (Rappresentante: F. von Waldstein, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e K. Simonsson, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 febbraio 2007, SG- (2007) D/200972, di non applicare al battello «Niclas» l'esclusione prevista per i battelli specializzati dall'art. 4, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 29 marzo 1999, n. 718, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90, pag. 1)

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Paul Mohr & Sohn, Baggerei und Schiffahrt è condannata a supportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.*

(¹) GU C 155 del 7.7.2007.